



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

CONVENZIONE

PER L'EFFETTUAZIONE DI ESPERIENZE DI TIROCINIO

TRA

L'Università dell'Aquila, di seguito denominata "soggetto proponente", nella persona della Rettrice, prof.ssa Paola Inverardi, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università sita in via Giovanni Di Vincenzo n. 16/B 67100 L'Aquila

E

L'Istituto IC DON MILANI, di seguito denominato "soggetto ospitante", nella persona del suo Legale Rappresentante, dott. Gaspari Barbara, domiciliata per la carica presso Via Ortona 8 – Lanciano

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, in particolare in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i relativi titoli;
- b. il MIUR ha approvato con Decreto del 30 settembre 2011 i Criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- c. per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti;
- d. il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- e. per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- f. tutti i corsi di cui al Decreto 509/99 devono essere deliberati da Facoltà, Dipartimenti, Centri Interdipartimentali singolarmente o per aggregazioni sia interni all'Ateneo dell'Aquila, sia in collaborazione con altre Università, italiane o estere, ed approvati dal Senato Accademico dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- g. con delibera del Senato Accademico dell' 1/03/2013 è stata approvata l'attivazione del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- h. nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
- i. il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
- j. le attività svolte, nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel

curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1.

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, per lo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 10 lettera f) del D.M. 509 del 3.11.1999, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il soggetto ospitante si impegna inoltre a redigere, a fine tirocinio, una relazione finale sullo svolgimento delle relative attività e ad esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte dal partecipante, se richiesta dal Comitato Ordinatore del Corso, per il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi.

Articolo 3

1. L'individuazione dei nominativi da inviare presso il soggetto ospitante viene effettuata dal Comitato Ordinatore del Corso, adottando criteri fondati essenzialmente sulla congruità dei curricula con i Progetti di cui al comma successivo.
2. La tipologia delle attività formative da svolgere presso il soggetto ospitante trova codificazione, in linea generale, nelle "*Linee Guida osservativo/operative*" (Allegato 2), che sono parte integrante della presente CONVENZIONE, salvo diversa attribuzione del Comitato Ordinatore del Corso.

Articolo 4

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Direttore del Corso in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un ***Progetto formativo e di orientamento*** (Allegato 1), contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d. le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.
4. Al termine delle attività di tirocinio, il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante apposito attestato in conformità all'Allegato nr. 3 predisposto dalla Direzione del Corso.

Articolo 5

1. Il soggetto ospitante può erogare ai tirocinanti rimborsi spese o borse di formazione, il cui onere resta a suo totale carico.

Articolo 6

1. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante, in base alla presente CONVENZIONE, l'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio infortunio, presso l'INAIL, con gestione per conto dello Stato.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha durata annuale, con validità dalla data di sottoscrizione, e potrà essere reiterata, su richiesta dell'Università, per gli anni accademici successivi, salvo rinuncia dell'Ente ospitante.

Articolo 8

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell' art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 9

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello dell'Aquila

L'Aquila, 12/10/2023

La Rettrice

(Ch.ma prof.ssa _____)

Il Legale rappresentante
della struttura ospitante
(prof.Barbara Gaspari)